

BVGer D-871/2021 vom 8. März 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-871_2021

FR: TAF D-871/2021 du 8 mars 2021

IT: TAF D-871/2021 del 8 marzo 2021

Regeste

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1

Nel provvedimento querelato, l'autorità inferiore, ha dapprima ritenuto come il ricorrente non abbia reso verosimile la sua presunta minore età, sia poiché avrebbe consegnato unicamente una fotocopia della sua tazkira, sia a causa delle sue allegazioni vaghe, incoerenti ed imprecise, rispetto alla sua biografia ed alla sua età anagrafica rilasciate durante le audizioni. Pertanto, la SEM ha concluso alla sua maggiore età, negando quindi l'applicazione per l'insorgente delle disposizioni del Regolamento Dublino III inerenti i minorenni. In secondo luogo, le sue dichiarazioni non sarebbero neppure atte a confutare la competenza dell'Italia per condurre il seguito della sua procedura. In terzo luogo, la SEM ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del

18.12.2000, di seguito: CartaUE), o ancora di violazione del principio del divieto di respingimento. Infine la SEM ha negato l'esistenza di motivi che imporrebbero l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

E. 4.2

Nel proprio gravame, l'insorgente censura in un primo tempo le conclusioni espresse dall'autorità sindacata riguardo all'inverosimiglianza della minore età. Invero, per la sua valutazione, la SEM si sarebbe a torto fondata unicamente sulle dichiarazioni del ricorrente, non attribuendo invece alcuna rilevanza alla copia della tazkira consegnata, come neppure dando seguito alla richiesta del rappresentante legale di sottoporlo ad una perizia medica onde stabilire con maggiore precisione la sua probabile età. Per quanto attiene "le imprecisioni" rimarcate dall'autorità inferiore nelle risposte dell'insorgente, andrebbe tenuto conto della sua scarsa scolarizzazione, del contesto culturale afghano - che sarebbe notoriamente poco attento alla questione delle date e dell'età anagrafica - nonché del dramma che egli avrebbe vissuto in patria prima dell'espatrio. L'autorità inferiore avrebbe pertanto accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti rilevanti per la causa, nonché violato il diritto di essere sentito del ricorrente. In un secondo tempo, anche citando diversi pareri di organismi internazionali ed una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, ha osservato come egli, persona vulnerabile, vista la situazione normativa vigente in Italia a seguito del cosiddetto "decreto Salvini", rischierebbe di non poter accedere ad un alloggio adeguato, alle necessarie misure assistenziali, nonché alle cure mediche di cui avrebbe bisogno in futuro. In tal senso, si ravviserebbe quindi nella decisione avversata d'un canto un accertamento incompleto dei fatti e d'altro canto nella stessa non si terrebbe conto della realtà attuale dell'accoglienza in Italia e della sua più recente e drammatica evoluzione.

E. 5.1

Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.

E. 5.2

Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.3.1

In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito (cfr. sentenza del Tribunale D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 3.3). Nella sentenza precitata, il Tribunale ha in particolare ritenuto come, per

quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova derivante da un'applicazione analogica dell'art. 8 CC (cfr. consid. 5.3). Inoltre, in presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto da parte dell'autorità inferiore, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato abbia reso verosimile la minore età, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. consid. 5.1-5.4 con ulteriori rif. citati). Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. consid. 5.5). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con l'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. sentenza D-6598/2019 consid. 5.5 e rif. citati).

E. 5.3.2

Nel caso in parola, il Tribunale non può che sottoscrivere la conclusione alla quale l'autorità inferiore è giunta, ovvero che l'insorgente non ha reso verosimile di essere minorenni al momento del suo arrivo in Svizzera. Invero, il ricorrente nel corso della procedura di prima istanza, ha fornito delle indicazioni anagrafiche e biografiche nel loro complesso incoerenti e contraddittorie, che possono essere soltanto in parte relativizzate a fronte delle asserite vicende drammatiche vissute dal medesimo in patria, come pure circa la sua carenza di scolarizzazione ed il contesto specifico afgano, come preteso nel gravame dall'insorgente. Quandanche possa difatti essere verosimile che una persona proveniente da tale contesto culturale e con una scolarizzazione precaria, non conosca la sua data di nascita esatta e che non sappia fare bene di conto, tuttavia tali sue motivazioni vengono di fatto smentite dalle sue medesime affermazioni e dal documento (la tazkira) presentato dal ricorrente a supporto. Dapprima, non convince la risposta vaga fornita dall'insorgente, circa il motivo per il quale egli avrebbe indicato alle autorità di frontiera svizzere la data di nascita del (...) (quindi di avere [...] anni d'età; cfr. verbale RMNA, p.to 1.6, pag. 4). Inoltre, tramite le giustificazioni inconsistenti e parzialmente contraddittorie del ricorrente (cfr. verbale RMNA, p.to 1.6, pag. 5), non si spiega il motivo per il quale è soltanto nel contesto del colloquio Dublino che egli ha espresso dei dubbi circa il suo anno di nascita, allorché in precedenza aveva invece indicato quale data anagrafica, senza alcuna insicurezza, il (...) (espressa nel calendario persiano, equivalente al [...] nel calendario gregoriano, cfr. atti SEM n. 1/2 e n. 14/10, p.to 1.06, pag. 3). Si aggiunga, che egli, come rettamente denotato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, anche nel contesto dell'audizione RMNA ha reso delle allegazioni confuse ed incoerenti riguardo la sua età, allegando dapprima che sarebbe nato "il giorno (...) e il mese (...)" ma di non essere sicuro dell'anno, se fosse il "(...)" o il "(...)"; e successivamente invece di non essere convinto neppure di questi asserti, in quanto non saprebbe neppure quale età abbia (cfr. verbale RMNA, p.to 1.6, pag. 4). Nemmeno allorché gli sono stati posti dei quesiti atti a chiarire il suo percorso biografico ed in relazione con i suoi famigliari, il ricorrente è riuscito ad indicare dei riferimenti temporali chiari, perlopiù limitandosi a rispondere di non saperlo o rilasciando delle affermazioni fumose (cfr. verbale RMNA, p.to 1.17.04 segg., pag. 6 segg.). La tazkira presentata, non soltanto risulta essere una mera copia, e quindi facilmente manipolabile o falsificabile, ma pure contiene degli elementi - rispetto anche a quanto allegato dall'insorgente - che ne fanno

dubitare fortemente della sua autenticità. La stessa, difatti sarebbe stata rilasciata secondo la traduzione il (...) (secondo il calendario persiano; pari all'[...] nel calendario gregoriano), data incongruente sia con quanto affermato dal ricorrente in audizione (cfr. verbale RMNA, p.to 4.02, pag. 9: "[...] era un mese prima di [...] [{"...}]]"), sia rispetto alla fotografia apposta sulla tazkira, che presenta una persona ben più in là con gli anni, rispetto ad un fanciullo di (...) anni, età cui è fatto riferimento invece nella copia del documento presentato. Appare peraltro quantomeno singolare che, malgrado la tazkira sarebbe stata ottenuta secondo le affermazioni del ricorrente quando egli si trovava ancora in Afghanistan da parte del padre, egli non ne conoscesse il contenuto (in particolare la sua data di nascita) sino a quando è giunto in Svizzera e gli sarebbe stata inviata soltanto in fotografia dallo zio materno - peraltro con il quale egli non sarebbe neppure in contatto diretto - come pure che nemmeno il genitore conoscesse la sua data di nascita esatta (cfr. verbale RMNA, p.to 1.6, pag. 4 e p.to 4.02, pag. 9). Il fatto che il ricorrente vorrebbe far pervenire l'originale della stessa tazkira in Svizzera, come pure le motivazioni addotte con il ricorso, per lo più interlocutorie ed ipotetiche, e non fondate sul benché minimo elemento concreto, non sono atti a scalfire minimamente le succitate conclusioni. Per di più, l'autorità inferiore appare aver proceduto ad un esame completo e corretto dei fatti determinanti per giungere ad una valutazione in merito all'età dell'insorgente, ponendo segnatamente a quest'ultimo dei quesiti puntuali durante l'audizione RMNA, come pure concedendogli un diritto di essere sentito specifico circa l'età asserita. È basandosi sulle informazioni raccolte, ed a seguito di una ponderazione globale degli elementi in suo possesso, che l'autorità sindacata ha ritenuto la maggiore età dell'insorgente. A tali condizioni, il Tribunale ritiene pertanto che sia a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha proceduto ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad una perizia medica per accertare l'età del ricorrente, come preteso nel ricorso da questi, in quanto l'istruzione svolta risulta sufficientemente completa e corretta.

E. 5.3.3

In tali circostanze, l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito - non è stato in grado di rendere verosimile la sua presunta minore età, ciò che comporta che egli debba assumersene le conseguenze; ovvero che egli sia considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 5.3.1), che le disposizioni normative relative i minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene, come considerato rettamente anche nella decisione impugnata.

E. 5.4.1

Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15).

E. 5.4.2

Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III).

E. 5.4.3

Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 5.4.4

Lo Stato membro competente, è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III). Altresì, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 Regolamento Dublino III, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera (art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III).

E. 5.4.5

Nel caso in narrativa, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato è stato registrato in Italia il (...), Stato membro ove gli sono pure state prese le impronte dattiloscopiche in data (...) (cfr. atti SEM n. 8/1 e n. 9/1). Tali evenienze sono pure state confermate dall'insorgente (cfr. atto SEM n. 14/10, p.to 5.02, pag. 5; verbale RMNA, p.to 5.2, pag. 10). Su tali presupposti, la SEM ha presentato l(...) alle autorità italiane, nel termine fissato all'art. 21 par. 1 secondo comma Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 13 par. 1 del Regolamento precitato (cfr. atti SEM da n. 10/7 a n. 12/1). Non avendo risposto entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III, la stessa equivale ad un'accettazione tacita della richiesta e comporta per l'Italia l'obbligo di prendere in carico il richiedente, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso (cfr. art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III). Di conseguenza, come comunicato dall'autorità svizzera preposta (cfr. atto SEM n. 30/1), la competenza dell'Italia è di principio data a far tempo dal (...). Le censure generiche sollevate nel ricorso (cfr. p.to 12, pag. 8) circa la mancanza di specificazioni da parte della SEM riguardo alla conclusione della maggiore età del ricorrente alle autorità italiane, come pure che la domanda di presa in carico non precisasse la minore età del medesimo - peraltro sino a quel momento avendo addotto lo stesso insorgente essere maggiorenne - visto anche quanto già sopra considerato, risultano essere infondate e comunque ininfluenti per la determinazione dello Stato membro competente.

E. 5.4.6

Per quanto attiene l'Italia, detto Paese è legato alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

E. 5.4.7

La succitata presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).

E. 5.4.8

Nel caso in parola, non vi sono innanzitutto fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). Invero, la CorteEDU, nei casi di trasferimenti di persone verso l'Italia, ha a più riprese ribadito che la situazione non può essere confrontata con quella relativa alla Grecia e constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011 succitata ed ha finora sempre negato l'esistenza di carenze sistemiche in Italia (cfr. sentenza CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, par. 33; A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 36; A.M.E. contro Paesi Bassi del 13 gennaio 2015, 51428/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12). Del resto, seppure le recenti evoluzioni nel sistema italiano prevedano un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza, non consentono di rimettere in discussione in modo generalizzato l'assunto sopra evocato circa la mancanza di carenze sistemiche nel sistema d'accoglienza italiano (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 [prevista per la pubblicazione nelle DTAF] consid. 6; recentemente anche le sentenze del Tribunale D-529/2021 del 10 febbraio 2021 e F-4872/2020 del 5 novembre 2020 consid. 4.2). La giurisprudenza precitata, si applica a fortiori all'ora attuale, vista l'entrata in vigore, il 20 dicembre 2020, del decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 (convertito in legge il 18 dicembre 2020, cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 261 del 21.10.2020), il quale ha come obiettivo segnatamente di migliorare le condizioni generali d'accoglienza dei richiedenti l'asilo e la situazione di persone vulnerabili trasferite verso l'Italia (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-542/2021 dell'11 febbraio 2021 consid. 3.2, F-316/2021 del 29 gennaio 2021 consid. 4.2) ed apporterebbe in particolare anche delle

modifiche al decreto-legge n. 113/2018 del 4 ottobre 2018 sulla sicurezza e immigrazione (comunemente conosciuto come "decreto Salvini") In tale contesto, non possono pertanto essere seguite le critiche del tutto generiche mosse al sistema d'accoglienza italiano proposte nel ricorso, peraltro per quanto concerne il "decreto Salvini" pure risultanti superate come sopra enucleato. Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III, non si giustifica nella fattispecie.

E. 6.1

Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 6.2

All'occorrenza, l'insorgente - il quale non ha peraltro presentato ancora alcuna domanda d'asilo in Italia - non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte dell'Italia, e dunque che il predetto Stato membro verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Egli nemmeno ha fornito elementi concreti atti a comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia. Altresì, dagli atti all'inserto, a differenza di quanto da egli sostenuto sia nell'audizione RMNA che nel ricorso, non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il suo trasferimento in Italia, lo esporrebbe al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni essenziali minimi secondo la direttiva accoglienza. Per il resto, onde evitare inutili ridondanze, si rinvia alla decisione avversata, che risulta essere sufficientemente precisa, motivata e corretta in merito (cfr. p.to II, pag. 5 seg.).

E. 6.3

D'altro canto, la situazione dell'insorgente, al quale sono stati diagnosticati una probabile scabbia e dei dolori al fianco (...) di origine muscolare - problematiche per le quali egli è stato visitato dal medico e gli sono state prescritte le adeguate terapie farmacologiche (cfr. atti SEM n. 27/2 e n. 29/2) - che nel frattempo, in assenza di qualsivoglia accenno in merito da parte dell'insorgente nel ricorso, parrebbero essersi risolte, non si iscrive manifestamente nelle casistiche di cui alla giurisprudenza della CorteEDU e/o che richiederebbe delle garanzie scritte individuali e pregresse di presa a carico immediata da parte italiana, come esatto dalla giurisprudenza attuale del Tribunale (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza di riferimento del

Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 [prevista per pubblicazione nelle DTAF] consid. 7.4.3; sentenza F-6021/2020 del 3 dicembre 2020 consid. 4.4).

E. 6.4

Infine, nella fattispecie, dagli atti non traspaiono neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale disposizione da parte della Svizzera, l'Italia è competente per la presa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III.

E. 7

Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso l'Italia, confermata.

E. 8

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, come pure di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare, nonché di esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano essere senza oggetto.

E. 9

Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. Per il che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.